

ALLEGATO 3
al "Regolamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e raccolte differenziate"

NORME PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA

Indice

Art. 1	3
Oggetto	3
Art. 2	4
Classificazione dei rifiuti ammessi	4
Art. 3	4
Caratteristiche del centro di raccolta	4
Art. 4	5
Personale di custodia	5
Art. 5	7
Accesso	7
Art. 6	7
Conferimento e condizioni di accesso al centro di raccolta	7
Art. 7	8
Modalità di conferimento, deposito e gestione	8
Art. 8	8
Durata del deposito	8
Art. 9	8
Smaltimento	8
Art. 10	8
Obblighi e divieti	8

Art. 1

Oggetto

1. Le presenti norme hanno per oggetto la disciplina della gestione e dell'utilizzo di un'area pubblica presidiata e allestita dove si svolge attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. La raccolta per conferimento da parte degli utenti presso il centro di raccolta, integra le raccolte differenziate con servizio stradale.

2. Le tipologie dei rifiuti che possono essere conferiti nel centro di raccolta sono:

1. imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01). **Quantità massima giornaliera/annua ...** ✓
 2. imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
 3. imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
 4. imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
 5. imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
 6. imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
 7. contenitori T/FC (codice CER 15 01 10* e 15 01 11*) ✎
 8. rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
 9. rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
 10. frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
 11. abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
 12. solventi (codice CER 20 01 13*)
 13. acidi (codice CER 20 01 14*)
 14. sostanze alcaline (codice CER 20 01 15*)
 15. prodotti fotochimici (20 01 17*)
 16. pesticidi (CER 20 01 19*)
 17. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21)
 18. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36)
 19. oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
 20. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti (codice CER 20 01 26*)
 21. vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28)
 22. detergenti contenenti sostanze pericolose (codice CER 20 01 29*)
 23. detergenti diversi da quelli al punto precedente (codice CER 20 01 30)
 24. farmaci (codice CER 20 01 31* e 20 01 32)
 25. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche (codice CER 20 01 33*, 20 01 34)
-

-
26. rifiuti legnosi (codice CER 20 01 37* e 20 01 38)
 27. rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
 28. rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
 29. sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
 30. ingombranti (codice CER 20 03 07)
 31. cartucce toner esaurite (20 03 99)
 32. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. Specificare ...

3. La finalità primaria è quella di:

- a) ridurre i costi e la quantità dei rifiuti da smaltirsi in modo indifferenziato in discarica controllata o in impianto di termodistruzione;
- b) promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, costituiti da materiali riciclabili e recuperabili provenienti da insediamenti ed utenze civili e produttive.

Art. 2

Classificazione dei rifiuti ammessi

1. L'introduzione, soppressione e modifica delle tipologie di rifiuti ammessi nel centro di raccolta sarà stabilita dall'Amministrazione, in sede di autorizzazione del centro medesimo, nell'ambito delle tipologie previste dal precedente art. 1 comma 2.

Art. 3

Caratteristiche del centro di raccolta

1. Il centro di raccolta, allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro, localizzato in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano, deve essere dotato:

- a) di adeguata viabilità interna
- b) di pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
- c) di idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
- d) di recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
- e) di adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili,
- f) all'esterno dell'area dell'impianto di:
 - a. sistemi di illuminazione,
 - b. di apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzia:
 - i. le caratteristiche del centro di raccolta,
 - ii. le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti,
 - iii. gli orari di apertura,
 - iv. le norme di comportamento,

-
- g) per le zone di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, di cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate;
 - h) per la zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, di:
 - a. copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici,
 - b. contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza,
 - c. pozzetto di raccolta, a tenuta stagna (in alternativa ogni contenitore destinato al conferimento di rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore),
 - i) per le aree identificate di deposito, di esplicita cartellonistica indicante le norme di conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

2. I giorni e gli orari di apertura del centro di raccolta saranno fissati dall'Amministrazione.

Art. 4

Personale di custodia

1. Per personale di custodia si intendono i soggetti ai quali l'Amministrazione ha affidato la conduzione del centro di raccolta.
2. Qualora il personale di custodia venga svolto da soggetti terzi all'amministrazione comunale, questo deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali
3. Il personale di custodia è tenuto:
 - a) alla conduzione del centro di raccolta nel rispetto delle presenti norme e dell'eventuale contratto stipulato con l'Amministrazione;
 - b) a rispettare le indicazioni e ad assolvere le richieste inoltrate dai competenti Uffici dell'Amministrazione, fatte salve quelle incompatibili con il presente regolamento, nel rispetto del contratto stipulato con l'Amministrazione
4. In particolare il personale di custodia ha il compito di:
 - a) aprire e chiudere il centro di raccolta negli orari stabiliti dal Comune;
 - b) sorvegliare nelle ore di apertura della stessa al fine di:
 1. evitare l'abbandono di rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 2. evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o aree adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti o che conferiscano in modo indifferenziato;
 3. evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature e ai contenitori;
 - c) controllare il possesso dei requisiti degli utenti al conferimento dei rifiuti;
 - d) accertare, a seguito di un esame visivo, l'idoneità dei rifiuti conferiti, assicurando la loro collocazione in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso

-
- l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento;
- e) fornire assistenza all'utenza al momento del conferimento e sensibilizzarla ad un corretto e maggiore conferimento differenziato di rifiuti;
 - f) segnalare all'Amministrazione:
 - 1. ogni violazione delle presenti norme;
 - 2. qualsiasi disfunzione o danno venga rilevato, sia riferito alle strutture, attrezzature, contenitori sia riguardante l'organizzazione o la funzionalità dei servizi;
 - 3. eventuali possibilità e/o esigenze di nuove differenziazioni, comprensive di modalità di effettuazione, costi e benefici;
 - g) effettuare la manutenzione ordinaria dell'area relativamente ai seguenti interventi:
 - 1. pulizia e disinfezione periodica del centro di raccolta;
 - 2. rimozione giornaliera dei rifiuti che si dovessero trovare all'esterno degli scarrabili/platee o all'esterno del centro;
 - 3. piccole manutenzioni eseguibili nei normali orari di presenza presso l'area, piccoli interventi di conservazione delle strutture;
 - 4. manutenzione del verde (taglio dell'erba, potatura delle siepi, diserbo dei piazzali e pulizia della recinzione da infestanti);
 - 5. manutenzione delle griglie e delle caditoie.

5. Il personale di custodia addetto deve essere qualificato, adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibile e munito di cartellino di identificazione visibile agli utenti.

6. In alcuni casi il personale incaricato alla gestione del centro di raccolta potrebbe essere obbligato a coadiuvare anche manualmente tutti gli utenti che dimostrino di non essere in grado di provvedere da soli al conferimento dei rifiuti, con particolare riguardo alle categorie sociali poco avvezze ai lavori manuali, ad esempio anziani, donne o disabili, sempre nel rispetto delle vigenti normative riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro.

7. In caso d'insufficienza di spazio allo stoccaggio del rifiuto in arrivo, il personale incaricato potrà temporaneamente rifiutare l'accesso ed il relativo conferimento al centro di raccolta, rinviando l'utente ad un periodo successivo.

8. Il personale addetto dovrà in ogni caso rifiutare il conferimento al centro di raccolta di rifiuti non compresi in quelli citati nell'elenco di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento.

9. Ai fini della contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita, il personale di custodia dovrà compilare uno schedario numerato progressivamente.

Il personale di custodia dovrà rendere sempre disponibili gli schedari di cui sopra al soggetto incaricato della compilazione, per i rifiuti pericolosi, del registro di carico scarico.

Art. 5

Accesso

1. Sono ammessi, al conferimento i seguenti soggetti:
 - a) i privati cittadini residenti nel Comune ai quali può essere richiesta, da parte del personale incaricato, esibizione di idoneo documento di riconoscimento da cui risulti la residenza nel territorio comunale;
 - b) le utenze non domestiche del Comune per le tipologie ed i quantitativi assimilati dal Comune con l'art. 8 del regolamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e raccolte differenziate;
 - c) altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Non sono ammessi al conferimento i rifiuti provenienti da territori esterni a quello comunale, eccetto previo accordo tra le Amministrazioni comunali.
3. E' vietato l'accesso al centro di raccolta al di fuori degli orari di apertura indicati, eccetto che ai mezzi e persone autorizzate.

Art. 6

Conferimento e condizioni di accesso al centro di raccolta

1. Il conferimento dei materiali viene effettuato direttamente dagli utenti, in maniera autonoma e con proprio mezzo, seguendo le tabelle informative poste su ognuno dei contenitori o presso ciascuna aerea dedicata ad una particolare raccolta e le indicazioni fornite dal personale di custodia.
2. Le eventuali quantità massime di materiale conferibile nel centro di raccolta sono stabilite per ogni singola tipologia.
3. Il conferimento di rifiuti assimilati da parte delle attività commerciali, artigianali, industriali e di servizi sarà consentito, nel rispetto dei limiti quali-quantitativi previsti, solo se trasportati con automezzi di proprietà della ditta e per i quali la ditta abbia assolto gli obblighi previsti per il trasporto di rifiuti, in conto proprio, con l'Albo Gestori Ambientali.
4. Il conferimento di rifiuti trasportati con automezzi di terzi non sarà autorizzato a meno che, fatto salvo il rispetto dei limiti quali-quantitativi dei rifiuti da conferire, il mezzo utilizzato non risulti iscritto all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto in conto terzi, della detta tipologia di rifiuti.
5. Le utenze private o le attività produttive che non dispongano di automezzi propri adeguati per il trasporto/conferimento dei rifiuti (per esempio per i rifiuti particolarmente ingombranti), dovranno servirsi esclusivamente di automezzi di terzi iscritti all'Albo

Gestori Ambientali di cui sopra o avvalersi, a richiesta, del servizio di ritiro a domicilio eventualmente fornito dal gestore titolare dei servizi di raccolta rifiuti per conto del Comune o incaricato, per suo conto, dalla Comunità Montana della Carnia.

Art. 7

Modalità di conferimento, deposito e gestione

Le modalità di conferimento, deposito e gestione dei rifiuti all'interno del centro di raccolta vengono stabilite in sede di autorizzazione del centro di raccolta medesimo.

Art. 8

Durata del deposito

La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a 2 mesi.

Nel caso di raccolta della frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore.

Art. 9

Smaltimento

1. Per motivi di sicurezza, le operazioni di asporto e svuotamento dei contenitori effettuate dalle ditte autorizzate dovranno svolgersi al di fuori dell'orario di apertura del centro di raccolta al pubblico.

Art. 10

Obblighi e divieti

1. Gli utenti sono obbligati a:

- a) esibire a richiesta documentazione idonea all'accertamento del Comune di provenienza;
- b) rispettare le presenti norme e la segnaletica;
- c) conferire esclusivamente i materiali ammessi;
- d) suddividere all'origine i rifiuti, portando l'ingombrante debitamente smontato e selezionato e conferendo il materiale nei contenitori specificatamente dedicati con esclusione di qualsiasi sostanza o manufatto diverso;
- e) riporre ordinatamente i rifiuti esclusivamente all'interno dei contenitori predisposti, seguendo scrupolosamente le indicazioni della cartellonistica e del personale addetto;
- f) osservare le indicazioni impartite dal personale addetto alla gestione del centro di raccolta e ad avvisare il personale addetto in casi di necessità (es. dubbi sulla destinazione del rifiuto, contenitore pieno, inosservanza delle presenti norme da parte di altri utenti, ecc.);
- g) mantenere comportamenti tali da non creare danno a se o ad altre persone o cose presenti nel centro di raccolta.

2. È vietato:

- a) conferire i rifiuti non compresi elenco dell'art. 2;

-
- b) sostare e parcheggiare autovetture, cicli e motocicli interno area del centro di raccolta, se non per il tempo strettamente necessario per le operazioni di scarico dei rifiuti;
 - c) per qualsiasi motivo, l'ingresso di persone non autorizzate nei container adibiti alla raccolta dei rifiuti;
 - d) a persone non autorizzate, effettuare qualunque operazione di cernita, recupero, rovistamento o asporto di qualsiasi materiale conferito presso il centro di raccolta;
 - e) abbandonare gli stessi al di fuori degli appositi contenitori o aree. In caso di sversamenti occasionali, ad operazioni ultimate, deve provvedere ad un'adeguata pulizia dell'area interessata;
 - f) occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi. L'utente è responsabile dei danni di inquinamento dell'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo;
 - g) effettuare altre attività all'interno dell'area senza essere espressamente autorizzati per iscritto dall'Amministrazione comunale;
 - h) mischiare diversi tipologie di rifiuti.
 - i) depositare i rifiuti sul suolo o abbandonarli all'esterno del centro di raccolta.

3. La violazione alle presenti norme, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, sono punite con le sanzioni di cui all'articolo 30 del Regolamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e le raccolte differenziate.

4. Qualora all'interno del centro di raccolta si verificassero incidenti dovuti agli utenti a causa del mancato rispetto delle indicazioni impartite dal personale di custodia o previste dalle presenti norme, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli utenti, ritenendo in tal modo sollevati il personale di custodia ed il Comune da ogni responsabilità.

5. A tutela dell'ambiente e delle persone, per quanto non espressamente dichiarato in questo documento valgono le norme e le leggi vigenti in materia.

6. Tutte le attività svolte nel centro di raccolta devono svolgersi nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e di sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

7. Fermo restando le sanzioni previste secondo legge, in caso di abbandono di rifiuti sulla pubblica area esterna alla recinzione del centro di raccolta, gli addetti provvederanno ad identificare il responsabile, il quale dovrà provvedere alla rimozione dei rifiuti. Nel caso non sia possibile identificare l'autore dell'abbandono dei rifiuti, il gestore del centro di raccolta, previo eventuale interessamento della polizia municipale, dovrà provvedere a raccogliere e collocare all'interno del centro di raccolta i rifiuti abbandonati prima dell'apertura al pubblico del centro stesso.



ALLEGATO 1

al "Regolamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e raccolte differenziate"

Sino all'emanazione delle previste norme attuative di cui all'art.195, comma 2, lett. "e" del D.Lgs. 152/06, modificato dal D.Lgs. 4/08, sono assimilabili ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali che abbiano le caratteristiche qualitative e quali-quantitative sottoelencate:

Del.C.I. 27 luglio 1984 "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti"

1.1.1. I rifiuti speciali di cui ai punti 1), 3), 4), 5) del quarto comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica aventi le caratteristiche fissate al punto 4.2.2. se rispettano le seguenti condizioni:

a) Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallet;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni; *u. g. / pneu. / di pneu.*
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

b) Il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente

rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.

c) Nel caso in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di cui al punto 4.2.2. se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.

Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti inerti di cui all'art. 9 lettera C del Regolamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e raccolte differenziate

0,300 MC

ALLEGATO 2

al "Regolamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e raccolte differenziate"

ELENCO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E RELATIVE SANZIONI COMMUNABILI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

VIOLAZIONI		SANZIONI	Riferimenti Legislativi (D.Lgs. 152/2006)
1	Uso improprio dei contenitori, conferimento in sacchetti non chiusi, mancata chiusura sportelli cassonetti	Euro 30,00	
2	Conferimento nei contenitori di rifiuti sciolti, materiali accesi e/o sostanze liquide	Euro 30,00	
3	Conferimento nei contenitori di materiali tali da danneggiare i mezzi di raccolta	da Euro 250,00 a Euro 2.500,00	
4	Conferimento in modo improprio e/o indifferenziato di materiali destinati al recupero (carta, vetro, materiale ferroso, lattine, plastica ecc.)	Euro 30,00	
5	Conferimento in modo improprio di materiali voluminosi	Euro 30,00	
6	Conferimento in modo improprio di rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti ingombranti e oli e grassi animali e vegetali derivanti da attività di ristorazione collettiva	da Euro 250,00 a Euro 1.000,00	
7	Conferimento non autorizzato di rifiuti speciali, nei contenitori	da Euro 250,00 a Euro 1.000,00	
8	Conferimento diretto in modo improprio	Euro 30,00	
9	Conferimento diretto in modo improprio ai centri di raccolta	Euro 30,00	
10	Conferimento nei cestini portarifiuti di rifiuti ingombranti e domestici	Euro 30,00	
11	Mancata sistemazione dei rifiuti negli appositi contenitori	Euro 100,00	
12	Introduzione rifiuti nei pozzetti stradali e nelle caditoie	da Euro 250,00 a Euro 1.000,00	
13	Abbandono o deposito incontrollato sul suolo di rifiuti non pericolosi e non ingombranti	da Euro 25,00 a Euro 155,00 più spese rimozione/ ripristino	Art. 255 c.1
	Abbandono o deposito incontrollato sul suolo di rifiuti pericolosi o ingombranti	da Euro 105,00 a Euro 620,00 più spese rimozione/ ripristino	Art. 255 c.1
14	Immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee da parte di utenti privati.	da Euro 105,00 a Euro 620,00 più spese rimozione/ripristino	Art. 225 c.1
15	Cernita dei rifiuti	Euro 250,00	
16	Intralcio al servizio di raccolta e spazzamento strade	da Euro 30,00 a Euro 250,00	
17	Utilizzo rifiuti speciali in modo non autorizzato	Euro 250,00	
18	Mancata pulizia di terreni e aree	Euro 250,00	

19	Mancata pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	Euro 250,00	
20	Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	Euro 250,00	
21	Mancata pulizia delle aree a seguito di carico e scarico merci	Euro 250,00	
22	Affidamento rifiuti speciali a ditte non autorizzate	da Euro 200,00 a Lit. 1.000,00	
23	Immissione di imballaggi terziari nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani	da Euro 105,00 a Euro 620,00	Art. 255 c.1
24	Spostamento contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani	da Euro 30,00 a Euro 250,00	
25	Mancato rispetto dell'Ordinanza di cui all'art. 12 del Regolamento	da Euro 30,00 a Euro 250,00	